Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per il controllo dei bilanci

2025/2238(INI)

7.1.2026

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – lotta contro la frode – relazione annuale 2024
(2025/2238(INI))

Commissione per il controllo dei bilanci

Relatore: Julien Sanchez

INDICE

Pagina

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO 3

MOTIVAZIONE.....19

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – lotta contro la frode – relazione annuale 2024

(2025/2238(INI))

Il Parlamento europeo,

– visti l'articolo 310, paragrafo 6, e l'articolo 325, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

– vista la relazione della Commissione del 25 luglio 2025, dal titolo "Trentaseiesima relazione annuale sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea e sulla lotta contro la frode (2024)" (COM(2025)0426) ("relazione PIF 2024"),

– viste la relazione annuale 2024 dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)[1] e la relazione di attività 2024 del comitato di vigilanza dell'OLAF[2],

– vista la relazione annuale 2024 della Procura europea (EPPO), pubblicata il 3 marzo 2025,

– visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione[3] ("regolamento relativo alla condizionalità"),

– visto il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione[4] ("regolamento finanziario"),

– visti il regolamento (UE) 2024/1624[5], il regolamento (UE) 2024/1620[6] e la direttiva (UE) 2024/1640[7] del Parlamento europeo e del Consiglio, tutti adottati il 31 maggio 2024 e relativi alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, anche attraverso l'istituzione dell'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo,

---

[1] OLAF, "Twenty-fifth report of the European Anti-Fraud Office, 1 January to 31 December 2024" (Venticinquesima relazione dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode, 1° gennaio-31 dicembre 2024), 2024.
[2] GU C, C/2025/4091, 18.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/4091/oj.
[3] GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2092/oj.
[4] GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj.
[5] Regolamento (UE) 2024/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (GU L, 2024/1624, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj).
[6] Regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 (GU L, 2024/1620, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1620/oj).
[7] Direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849 (GU L, 2024/1640, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1640/oj).

– viste la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione[8] (la direttiva sugli informatori) e la relazione della Commissione del 3 luglio 2024 sull'attuazione e sull'applicazione della suddetta direttiva (COM(2024)0269),

– vista la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale[9] ("direttiva PIF"),

– vista la relazione della Commissione del 16 settembre 2022, dal titolo "Seconda relazione sull'attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" (COM(2022)0466),

– vista la relazione congiunta Europol-OLAF del 6 giugno 2023, dal titolo "Assessing the Threats to the NextGenerationEU (NGEU) Fund" (Valutazione delle minacce al fondo NextGenerationEU),

– viste le relazioni annuali della Corte dei conti europea sull'esecuzione del bilancio dell'UE e sulle attività finanziate dal nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo (FES) per l'esercizio 2024[10],

– vista la relazione speciale 06/2023 della Corte dei conti europea, del 13 marzo 2023, dal titolo "Conflitto di interessi nella spesa dell'UE per la coesione e l'agricoltura – Esiste un quadro giuridico, ma vi sono lacune nelle misure di trasparenza e individuazione"[11],

– vista la relazione speciale 03/2024 della Corte dei conti europea, del 22 febbraio 2024, dal titolo "Lo Stato di diritto nell'UE – È migliorato il quadro per la tutela degli interessi finanziari dell'UE, ma permangono rischi"[12],

– vista l'analisi 02/2025 della Corte dei conti europea, del 6 maggio 2025, dal titolo "Orientamento alla performance, obbligo di rendiconto e trasparenza: cosa insegnano le criticità dell'RRF"[13],

– viste la relazione speciale 08/2025 della Corte dei conti europea, del 24 marzo 2025, dal titolo "Frodi sulle importazioni relative all'imposta sul valore aggiunto – Gli interessi finanziari dell'UE non sono sufficientemente protetti nell'ambito dei regimi doganali

---

[8] GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1937/oj .
[9] GU L 198, 28.7.2017, pag. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/1371/oj.
[10] Corte dei conti europea, relazioni annuali sull'esecuzione del bilancio dell'UE e sulle attività finanziate dal nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo (FES) per l'esercizio finanziario 2024, https://www.eca.europa.eu/ECAPublications/AR-2024/AR-2024_IT.pdf.
[11] Relazione speciale 06/2023 della Corte dei conti europea, https://www.eca.europa.eu/it/publications/sr-2023-06.
[12] Relazione speciale 03/2024 della Corte dei conti europea, https://www.eca.europa.eu/ECAPublications/SR-2024-03/SR-2024-03_IT.pdf.
[13] Analisi 02/2025 della Corte dei conti europea, https://www.eca.europa.eu/ECAPublications/RV-2025-02/RV-2025-02_IT.pdf.

semplificati all'importazione"[14] e la relazione della Commissione dal titolo "VAT gap in the EU – 2024 report" (Divario dell'IVA nell'UE – Relazione 2024)[15],

– vista la relazione speciale 09/2025 della Corte dei conti europea, del 10 marzo 2025, dal titolo "Verificare se i finanziamenti dell'RRF sono spesi in conformità alle norme in materia di appalti pubblici e di aiuti di Stato – I sistemi di controllo migliorano, ma restano insufficienti"[16],

– vista la relazione speciale 13/2025 della Corte dei conti europea, del 18 giugno 2025, dal titolo "Gli aiuti umanitari dell'UE gestiti a distanza – Possono salvare vite, ma l'approccio va perfezionato"[17],

– vista la relazione speciale 26/2025 della Corte dei conti europea, del 15 dicembre 2025, dal titolo "Organismi dell'UE che lottano contro le frodi – Mandati chiari, ma lo scambio di informazioni e la supervisione da parte della Commissione rimangono insufficienti"[18],

– visto lo speciale Eurobarometro 548 dal titolo "Citizens' attitudes towards corruption in the EU in 2024" (L'atteggiamento dei cittadini nei confronti della corruzione nell'UE nel 2024)[19],

– vista la sua risoluzione del 6 maggio 2025 sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – lotta contro la frode – relazione annuale 2023[20],

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A10-0000/2025),

A. considerando che ogni anno la Commissione presenta al Parlamento e al Consiglio una relazione, denominata relazione PIF, elaborata in cooperazione con gli Stati membri, sulle misure adottate per l'attuazione dell'articolo 325, paragrafo 5, TFUE;

B. considerando che la sana gestione delle risorse dell'UE, per quanto riguarda sia le spese che le entrate, e la tutela degli interessi finanziari dell'UE dovrebbero essere elementi chiave delle politiche dell'UE, in modo da promuovere la loro efficace attuazione, garantire che il denaro dei contribuenti sia utilizzato in modo corretto ed efficace e accrescere la fiducia dei cittadini nelle istituzioni europee;

---

[14] Relazione speciale 08/2025 della Corte dei conti europea, https://www.eca.europa.eu/ECAPublications/SR-2025-08/SR-2025-08_IT.pdf.
[15] Commissione europea: direzione generale della Fiscalità e dell'unione doganale, Center for Social and Economic Research (CASE), Oxford Economics e Syntesia, G. Poniatowski (a cura di), "VAT gap in the EU – 2024 report", Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2024, https://data.europa.eu/doi/10.2778/2476549.
[16] Relazione speciale 09/2025 della Corte dei conti europea, https://www.eca.europa.eu/it/publications/sr-2025-09.
[17] Relazione speciale 13/2025 della Corte dei conti europea, https://www.eca.europa.eu/it/publications?ref=sr-2025-15.
[18] Relazione speciale 26/2025 della Corte dei conti europea, https://www.eca.europa.eu/it/publications/sr-2025-26.
[19] Speciale Eurobarometro 548, https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/3217.
[20] Testi approvati, P10_TA(2025)0075.

C. considerando che la relazione PIF annuale si basa principalmente sulle informazioni fornite dagli Stati membri, attraverso il sistema di gestione delle irregolarità (IMS), e dalla Commissione, attraverso il suo sistema contabile (ABAC), che comprende dati sulle irregolarità e sull'individuazione delle frodi, i quali sono analizzati per identificare gli ambiti considerati più esposti;

D. considerando che la descrizione e l'analisi, nella relazione PIF, delle misure adottate per combattere le frodi e le irregolarità dovrebbero permettere di identificare e attuare azioni più mirate sia a livello dell'UE che a livello nazionale;

E. considerando che la tutela degli interessi finanziari dell'UE deve essere sostenuta da un'analisi basata su dati affidabili;

F. considerando che, date le disparità esistenti tra gli Stati membri, in particolare per quanto riguarda l'individuazione e la segnalazione delle irregolarità, la diversità dei sistemi amministrativi degli Stati membri ostacola la realizzazione dell'obiettivo di un livello comune per i sistemi nazionali di gestione, controllo e segnalazione nell'Unione; che, se non si affronta in modo coerente la diversità dei sistemi amministrativi negli Stati membri migliorando l'interoperabilità e la digitalizzazione, si rischia di compromettere l'affidabilità, la comparabilità e l'utilità dei dati e delle relazioni; che, a tal fine, sembra necessario attuare in maniera efficace e più efficiente veri e propri orientamenti comuni degni di tale nome e solide procedure standard al fine di conseguire una gestione e un trattamento più standardizzati e uniformi dei fondi europei e di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione allo stesso modo in tutti gli Stati membri;

G. considerando che l'UE e i suoi Stati membri condividono la responsabilità della tutela degli interessi finanziari dell'Unione, che comprende l'impiego di fondi nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF)[21] e l'attuazione dei piani nazionali di ripresa e resilienza; che il ruolo delle autorità nazionali nel garantire un livello adeguato di tutela degli interessi finanziari dell'Unione è considerevolmente aumentato nell'ambito di NextGenerationEU (NGEU) e della proposta relativa al futuro quadro finanziario pluriennale (QFP);

H. considerando che le organizzazioni criminali, attratte dal volume senza precedenti di risorse impiegate nell'ambito del QFP e dei programmi NGEU, sono particolarmente attive nell'intercettazione dei fondi dell'UE e sono in grado di sfruttare l'eterogeneità dei sistemi amministrativi, di controllo e di sanzioni degli Stati membri per penetrare nel loro tessuto economico, finanziario, commerciale, sociale e politico, compromettendo in tal modo gli interessi finanziari dell'Unione;

I. considerando che la protezione del bilancio dell'UE si basa su un'architettura antifrode[22], che coinvolge molteplici attori a livello dell'UE e degli Stati membri e permette la cooperazione tra le autorità responsabili delle indagini amministrative e penali; che le azioni dell'EPPO, dell'OLAF, di Europol e di Eurojust hanno contribuito

[21] Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/241/oj).

[22] L'OLAF, l'EPPO, Europol, Eurojust, la Commissione, la Corte dei conti europea, l'Autorità antiriciclaggio (AMLA), la Banca europea per gli investimenti (BEI), nonché le autorità e i servizi di coordinamento antifrode (AFCOS) degli Stati membri.

alla lotta contro i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, ma che la loro efficacia dipende da un maggiore coordinamento tra di loro e con le autorità nazionali competenti e i partner internazionali;

J. considerando che l'imposta sul valore aggiunto (IVA) è un'importante fonte di entrate per i bilanci nazionali e le risorse proprie basate sull'IVA, che rappresentavano circa il 14 % del totale delle risorse proprie dell'UE nel 2024 e circa il 10 % nel 2023; che l'emergere di casi di frode carosello dell'IVA si è intensificato negli ultimi anni e ha visto il crescente coinvolgimento di reti della criminalità organizzata;

K. considerando che la corruzione è uno dei reati più gravi con una dimensione transfrontaliera e interessa tutti gli Stati membri in varia misura; che ciò erode la fiducia dei cittadini nell'Unione e compromette gli interessi finanziari e l'economia dell'Unione nel suo complesso, nonché la democrazia e lo Stato di diritto nell'Unione;

L. considerando che i conflitti di interessi non sono debitamente e pienamente segnalati nelle attuali banche dati di monitoraggio; che essi meritano la massima considerazione, in quanto rappresentano una grave minaccia per la credibilità delle istituzioni e delle autorità di sostegno, nonché una violazione della fiducia dei contribuenti;

M. considerando che la tutela degli interessi finanziari dell'Unione deve essere pienamente integrata in tutti gli strumenti dell'azione esterna dell'UE, dato che il sostegno finanziario ai paesi terzi comporta intrinsecamente un maggiore rischio di frode, appropriazione indebita e uso improprio dei fondi rispetto all'attuazione diretta, e deve pertanto essere accompagnato da solide misure di salvaguardia che garantiscano un uso coerente dei fondi dell'Unione, nonché da meccanismi che permettano interventi di protezione in qualsiasi momento al fine di prevenire, individuare e correggere eventuali violazioni;

Osservazioni generali sulle relazioni PIF e questioni importanti

1. prende atto della relazione PIF 2024, approva le quattro raccomandazioni ivi contenute, ma ritiene che non siano sufficientemente ambiziose, in particolare per quanto riguarda la trasparenza e i mezzi con cui i cittadini e i loro rappresentanti eletti possono monitorare l'utilizzo dei fondi, dal momento che le relazioni annuali, di per sé, offrono soltanto una visione parziale e filtrata dei problemi reali;

2. ribadisce che la tutela degli interessi finanziari dell'Unione si trova ad affrontare difficoltà significative in un contesto sempre più complesso e in rapida evoluzione, e che la sua efficacia può essere conseguita solo attraverso azioni congiunte e coordinate da parte delle autorità giudiziarie e amministrative, delle istituzioni e delle entità europee e degli Stati membri;

3. sottolinea che solo una maggiore digitalizzazione, anche attraverso strategie nazionali antifrode, la digitalizzazione dei processi e l'utilizzo di strumenti digitali comuni, permetterà la condivisione delle conoscenze, l'accessibilità e il trattamento dei dati, nonché la rendicontazione esaustiva necessaria per una governance basata sui risultati nella tutela degli interessi finanziari dell'Unione; osserva che solo il rafforzamento della digitalizzazione può costituire la base di un'autentica trasparenza per i cittadini e i loro rappresentanti eletti, che è essenziale quando è in gioco il denaro pubblico;

4. osserva che il numero di irregolarità segnalate dalle autorità competenti dell'UE e dalle autorità nazionali nel 2024 è stato leggermente inferiore a quello del 2023 (in totale 13 589 nel 2024, 13 947 nel 2023 e 12 455 nel 2022), mentre gli importi irregolari corrispondenti sono stati dichiarati relativamente stabili (1,84 miliardi di EUR nel 2024 rispetto a 1,90 miliardi di EUR nel 2023 e 1,77 miliardi di EUR nel 2022); rileva che i casi di frode rappresentano circa il 10 % del totale delle irregolarità segnalate, e che il loro numero è aumentato considerevolmente fino ad attestarsi a 1 364 (il 26 % in più rispetto al 2023); osserva che anche gli importi finanziari relativi a tali casi di frode sono aumentati attestandosi a 548,8 milioni di EUR nel 2024 (+ 138,7 % rispetto al 2023); sottolinea che, poiché i controlli non sono sistematici, ma sono spesso effettuati a campione, tali cifre dovrebbero essere interpretate con cautela;

5. esprime preoccupazione per il fatto che il numero di irregolarità segnalate nel 2024 è stato superiore del 3,6 % rispetto alla media quinquennale, mentre i relativi importi finanziari sono aumentati del 12 %, e che il numero di frodi segnalate nel 2024 è stato superiore del 19 % e i relativi importi sono aumentati del 56 % rispetto alla media quinquennale;

6. osserva che i risultati delle indagini dell'OLAF sono stabili e indicano che l'Ufficio ha chiuso 246 indagini (265 nel 2023 e 256 nel 2022) e formulato 301 raccomandazioni (309 nel 2023 e 275 nel 2022), per un importo totale di recupero raccomandato di 871,5 milioni di EUR (1 043,8 milioni di EUR nel 2023 rispetto a 426,8 milioni di EUR nel 2022);

7. osserva che le attività dell'EPPO sono costantemente aumentate dal giugno 2021 in termini di numero di indagini avviate (1 504 indagini nel 2024 rispetto a 1 371 nel 2023 e 865 nel 2022), numero di indagini attualmente in corso (2 666 nel 2024 rispetto a 1 927 nel 2023 e 1 117 nel 2022), numero di rinvii a giudizio (205 nel 2024 rispetto a 139 nel 2023 e 87 nel 2022), numero di condanne penali (102 cause penali sono state chiuse nel 2024 con una condanna rispetto a 48 cause nel 2023 e 20 cause nel 2022) e numero di provvedimenti di congelamento ottenuti (per un importo di 2,42 miliardi di EUR nel 2024 rispetto a 1,5 miliardi di EUR nel 2023 e 359,1 milioni di EUR nel 2022);

8. osserva che nel 2024 l'EPPO ha riferito che Europol aveva fornito il proprio sostegno (scambio di informazioni, sostegno analitico e competenze) in risposta a 83 richieste e che, alla fine del 2024, erano in corso 25 procedimenti con il sostegno degli uffici nazionali di Eurojust; osserva che nel 2024 l'OLAF ha trasmesso 74 casi all'EPPO per l'avvio di un'indagine penale e l'EPPO ne ha avviati 69 sulla base del contributo dell'OLAF, e che nello stesso anno l'OLAF ha chiuso 26 indagini supplementari e ne ha avviate 17; auspica che la revisione dell'architettura antifrode permetterà di rafforzare tale cooperazione e fissare obiettivi ambiziosi in linea con le priorità dell'UE;

9. sottolinea che la lotta contro la frode richiede un approccio globale, che coinvolga un'ampia gamma di attori e processi interconnessi che si influenzano a vicenda e coprono le quattro fasi principali del ciclo antifrode, vale a dire la prevenzione, l'accertamento, l'indagine e il perseguimento , nonché il recupero e le sanzioni;

Prevenzione e individuazione

10. ricorda che la frode non deve essere combattuta solo a posteriori, ma anche in seno a tutte le istituzioni europee al momento dell'elaborazione di meccanismi, strumenti e programmi di finanziamento; sottolinea pertanto che un maggiore coinvolgimento delle parti interessate nell'architettura antifrode e una maggiore partecipazione del Parlamento allo sviluppo dei dispositivi, degli strumenti e dei programmi comporterebbero senza dubbio una migliore tutela degli interessi finanziari dell'Unione; invita la Commissione a prenderne atto e a coinvolgere maggiormente tutti gli attori a monte;

11. sottolinea che, oltre agli sforzi necessari per limitare le frodi attraverso l'elaborazione delle politiche pubbliche, è altresì necessario uno sforzo proattivo più determinato per individuare e combattere le frodi; sottolinea che l'intelligenza artificiale è uno degli strumenti che possono essere utilizzati per ottimizzare la lotta contro la frode;

12. osserva che le relazioni sulle infrazione presentate all'EPPO, le informazioni sui possibili interessi investigativi trasmesse all'OLAF e le segnalazioni di irregolarità, nonché i relativi aggiornamenti periodici trasmessi alla Commissione attraverso l'IMS, rappresentano la principale fonte di dati per valutare i livelli di individuazione; rileva che i livelli di individuazione variano da uno Stato membro all'altro e a seconda delle fonti di informazione e sostiene che il livello di individuazione in un'area geografica o in un settore politico o di bilancio non corrisponde necessariamente all'effettiva incidenza delle frodi o di altri comportamenti scorretti in tale area o settore; sottolinea inoltre che i risultati degli sforzi di individuazione variano notevolmente da un settore all'altro e da un paese all'altro;

13. osserva che, nei settori della politica agricola comune (PAC), della politica di coesione e della pesca, nel periodo 2020-2024 l'analisi dei rischi ha continuato a contribuire solo marginalmente all'individuazione delle frodi, e che non si registrano miglioramenti rispetto al periodo precedente (2015-2019); osserva che l'individuazione delle frodi sulla base di segnalazioni degli informatori rimane ridotta, in quanto nel settore dei pagamenti diretti è stato individuato un solo caso di frode sulla base della pubblicazione di informazioni sui media, mentre nei settori della coesione e della pesca si registra un aumento del ruolo delle informazioni trasmesse dalla società civile, dal momento che circa il 18 % delle irregolarità sono state individuate su tale base; sottolinea che, per quanto riguarda le irregolarità relative alla PAC, l'analisi della concentrazione delle frodi individuate presentata nella relazione PIF 2024 mostra una concentrazione più elevata per le irregolarità fraudolente rispetto alle irregolarità non fraudolente, suggerendo che approcci differenziati alle indagini e ai procedimenti penali potrebbero aver svolto un ruolo determinante nei livelli di individuazione; osserva inoltre che, ai fini dell'individuazione delle irregolarità non fraudolente, né l'analisi dei rischi né le informazioni trasmesse dalla società civile svolgono un ruolo significativo e ricorda che nel 2023 persisteva un livello significativo di errore nell'ambito della rubrica "Coesione, resilienza e valori", che ha raggiunto il 9,3 %; ribadisce la propria preoccupazione per l'eccessiva durata delle procedure necessarie alla chiusura dei casi in cui sono rilevate irregolarità e osserva che nel periodo 2020-2024 nel settore della PAC sono passati in media più di quattro anni tra l'inizio dell'irregolarità e il sospetto di irregolarità fraudolenta e ci sono quindi voluti circa altri tre anni per chiudere il caso dopo aver informato la Commissione, mentre nel settore della coesione sono stati necessari quasi due anni per individuare un sospetto di frode e quasi altri due anni e mezzo per chiudere il caso; è consapevole del fatto che in entrambi i settori la durata media è più breve per le irregolarità non fraudolente, probabilmente perché nei casi di frode vi sono maggiori

ostacoli alla verifica e occorre mobilitare risorse specializzate che sono generalmente limitate; sottolinea che la durata di tali procedure ostacola l'adozione di efficaci misure di recupero o mitigazione e priva le azioni intraprese del loro effetto deterrente; ritiene infine che le modalità e le tempistiche della gestione iniziale dei casi abbiano un'influenza decisiva sul successivo svolgimento dei procedimenti e invita la Commissione a prendere in considerazione l'adozione di misure adeguate per accelerare tali processi, in particolare intensificando il dialogo con le autorità degli Stati membri, nell'interesse della tutela degli interessi finanziari dell'Unione;

14. osserva che, nel settore della gestione diretta, nel periodo 2020-2024 l'OLAF è stato verosimilmente il principale responsabile dell'individuazione di elementi di recupero connessi a irregolarità fraudolente, rappresentando l'89,8 % dei casi e il 96,9 % degli importi totali recuperati, mentre i controlli ex post della Commissione hanno permesso di individuare un ulteriore 6,0 % di tali elementi, pari all'1,9 % degli importi recuperati; osserva inoltre che circa il 95,7 % delle pratiche di recupero classificate come irregolarità non fraudolente è stato individuato attraverso controlli della Commissione, sia ex ante che ex post; prende atto, a tale proposito, dell'analisi della relazione PIF 2024 sul rapporto tra il responsabile dell'individuazione e gli importi da recuperare, da cui emerge che i controlli ex post della Commissione e le indagini dell'OLAF hanno portato al recupero degli importi più elevati rispettivamente per le irregolarità non fraudolente e fraudolente;

15. osserva che negli ultimi anni l'individuazione da parte degli organismi dell'Unione ha registrato un aumento percentuale inferiore rispetto all'individuazione da parte degli informatori privati o delle autorità nazionali (nel 2024 le segnalazioni di reati all'EPPO da parte di informatori privati sono aumentate dell'85 %, quelle delle autorità nazionali del 13 % e quelle delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'UE del 5 %, mentre nel 2023 le segnalazioni di reati da parte di informatori privati, autorità nazionali e istituzioni, organi e organismi dell'UE sono aumentate rispettivamente del 30 %, del 24 % e del 5 % rispetto al 2022); ribadisce l'invito rivolto alla Commissione e ad altre autorità dell'UE a promuovere l'individuazione agevolando i processi di segnalazione e rafforzando le iniziative di sensibilizzazione del personale e della dirigenza come pure la comunicazione interna;

16. ricorda alla Commissione che per individuare le frodi è necessario effettuare controlli e che, sebbene possano essere costosi, essi consentono anche di generare entrate aggiuntive, talvolta significative, e/o di evitare spese irregolari; osserva pertanto che è essenziale fornire risorse ai soggetti che fanno parte dell'architettura antifrode per consentire loro di effettuare controlli più frequenti;

Indagini e azione penale

17. ritiene che l'eccessiva durata delle indagini e delle procedure amministrative comprometta l'efficacia della tutela degli interessi finanziari dell'Unione, in particolare per quanto riguarda il monitoraggio, il recupero e l'azione penale;

18. pone l'accento sul ruolo strategico dei servizi di coordinamento antifrode (AFCOS) in tutte le fasi del ciclo antifrode e invita la Commissione a rafforzare le loro attività;

19. sottolinea che le informazioni sulle indagini dell'EPPO in corso dovrebbero essere trasmesse alla Commissione ogniqualvolta siano soddisfatte le condizioni di cui

all'articolo 103 del regolamento EPPO[23]; osserva tuttavia che, secondo la relazione PIF 2024, dall'inizio dell'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza e fino al 27 maggio 2025 la Commissione ha ricevuto solo 75 notifiche dall'EPPO, di cui 64 relative a casi in corso, mentre alla fine del 2024 si registravano 279 indagini relative al dispositivo per la ripresa e la resilienza per un danno finanziario totale stimato pari a 2,7 miliardi di EUR; osserva che ciò impedisce di comprendere appieno lo stato di avanzamento dell'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Recuperi e segnalazioni

20. riconosce che il recupero è un processo complesso che richiede la cooperazione all'interno della Commissione come pure con altri attori e con le autorità nazionali; ribadisce l'invito rivolto alla Commissione a garantire un seguito efficace delle raccomandazioni dell'OLAF e dei procedimenti dell'EPPO al fine di misurare in modo affidabile l'impatto effettivo delle loro azioni e fornire ulteriori elementi per sostenere l'elaborazione di politiche orientate ai risultati;

21. esprime il proprio disaccordo con la risposta della Commissione alla sua risoluzione del 6 maggio 2025, secondo cui le informazioni sui recuperi sarebbero accurate e disponibili; sottolinea che i dati dettagliati sui recuperi effettivi a seguito delle raccomandazioni finanziarie dell'OLAF non sono pubblicati né nella relazione annuale dell'OLAF né in nessun'altra relazione ufficiale della Commissione; si rammarica che siano disponibili solo dati aggregati; sottolinea che permane un notevole divario tra gli importi di cui l'OLAF ha raccomandato il recupero, l'importo accertato come recuperabile dai servizi della Commissione e l'importo che è stato infine effettivamente recuperato dagli operatori economici; ribadisce l'invito alla Commissione a fornire dati sui recuperi caratterizzati da un adeguato livello di granularità e a valutare e pubblicare i motivi alla base del suddetto divario;

Minacce principali – criminalità organizzata

22. osserva che l'EPPO ha indicato, tra le indagini attive fino alla fine del 2024, 385 reati oggetto di indagini commessi da organizzazioni criminali incentrate sui reati PIF (la relazione annuale 2023 dell'EPPO riportava 209 indagini riguardanti organizzazioni criminali incentrate sui reati PIF); è consapevole del fatto che il reale coinvolgimento complessivo della criminalità organizzata e il suo impatto sull'impiego delle risorse dell'UE non sono quantificabili con precisione; osserva che, secondo i dati e le analisi forniti dall'EPPO, nella maggior parte dei casi i procuratori europei delegati concentrano le indagini sui reati PIF sottostanti (appropriazione indebita, frode, corruzione) e non sull'organizzazione criminale in sé, in quanto il regolamento EPPO limita la competenza dell'EPPO ai gruppi criminali organizzati la cui attività è incentrata sulla commissione di reati PIF (articolo 22, paragrafo 2, del regolamento EPPO); ricorda che Eurojust può fornire assistenza nel coordinamento delle indagini sui reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione connessi alla criminalità organizzata; sottolinea che la realtà sul campo dell'attività criminale organizzata emerge in modo evidente da una valutazione dell'entità dei danni finanziari connessi alle frodi in materia di IVA, alle frodi relative alle accise e alle frodi doganali, in cui è spesso presente una forte componente legata

[23] Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1939/oj).

alla criminalità organizzata e che avvengono sempre quando sono coinvolti ingenti volumi finanziari;

Minacce principali – frodi in materia di IVA

23. osserva che vi è un numero crescente di casi segnalati di frodi in materia di IVA, che nel 2023 figuravano in circa il 20 % dei casi in corso dell'EPPO, per un totale di 873 casi, e che nel 2024 sono stati registrati in totale 1 287 casi di infrazioni in materia di IVA, pari al 20,29 % di tutte le infrazioni, il che corrisponde perdite stimate a 13,5 miliardi di EUR, pari al 53 % delle perdite stimate totali;

24. sottolinea l'importanza del passaggio alla comunicazione digitale, che consentirebbe di ridurre le frodi in materia di IVA fino a 11 miliardi di EUR all'anno e di ridurre i costi amministrativi e di conformità a carico degli operatori commerciali dell'UE di oltre 4 miliardi di EUR all'anno nei prossimi 10 anni, così da garantire altresì che i sistemi nazionali esistenti convergano nel lungo termine in tutta l'UE e spianare la strada agli Stati membri che desiderino introdurre sistemi nazionali di comunicazione digitale per il commercio interno;

25. sottolinea che l'accesso limitato e indiretto dell'OLAF a taluni dati doganali e fiscali costituisce un grave ostacolo per l'efficacia della lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione; ricorda che, per ottenere alcune informazioni essenziali, in particolare in materia di IVA, l'OLAF deve rivolgersi alle amministrazioni nazionali competenti, il che genera ritardi incompatibili con la rapidità dei meccanismi di frode; invita pertanto a migliorare senza indugio l'accesso dell'OLAF ai dati pertinenti, in linea con il quadro giuridico applicabile;

Minacce principali – corruzione

26. è consapevole del fatto che la corruzione è un reato strettamente legato a molte forme gravi di condotta illecita; rileva che la corruzione e il riciclaggio sono intrinsecamente connessi e che il riciclaggio è uno dei principali motori delle attività illegali della criminalità organizzata, in quanto consente ai criminali di trasferire nell'economia legale i proventi dei loro reati; osserva che la corruzione viene altresì individuata in modo ricorrente nei casi di frode che ledono gli interessi finanziari dell'Unione e prende atto, a tale proposito, dell'analisi che esamina il rapporto tra corruzione e frode presentata nella relazione PIF 2024, che si concentra sui casi di corruzione segnalati dal 2007 per i periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020 nel settore della coesione; sottolinea che la proposta di direttiva anticorruzione (COM(2023)0234), attualmente all'esame dei colegislatori, riconosce il legame tra corruzione e riciclaggio e prevede una specifica circostanza aggravante per le entità che commettono reati di corruzione; riconosce che l'eterogeneità dei sistemi nazionali e l'applicazione frammentata del quadro antiriciclaggio dell'Unione hanno reso difficile prevenire, individuare e combattere il riciclaggio;

27. sottolinea che, per quanto riguarda i casi di corruzione, l'EPPO ha segnalato 191 reati oggetto di indagini alla fine del 2024 (rispetto a 131 alla fine del 2023 e a 87 nel 2022); osserva che dalla relazione PIF 2024 emerge che tra il 2020 e il 2024 sette paesi hanno segnalato 56 casi alla Commissione tramite l'IMS; sottolinea che il confronto tra i dati provenienti da fonti diverse e un'analisi basata sui dati relativi al periodo 2007-2023 indicano chiaramente che gli Stati membri non segnalano abbastanza irregolarità

fraudolente relative alla corruzione tramite l'IMS; osserva che, ove segnalata, la corruzione riguarda principalmente gli appalti pubblici e che circa il 20 % dei casi di corruzione individuati grazie a un controllo ha avuto origine dalla segnalazione di un informatore o da informazioni pubblicate sui media; osserva che il 25 % delle irregolarità è stato invece individuato grazie a un controllo avviato in assenza di accuse o sospetti specifici, quindi sulla base di un'occasione o di una situazione analoga e non di un'adeguata analisi dei rischi; conclude che la segnalazione e l'individuazione non sono ottimali e invita la Commissione a intensificare gli sforzi volti a rafforzare l'uso di specifici strumenti di individuazione basati su analisi; chiede inoltre una maggiore trasparenza per il grande pubblico attraverso la pubblicazione su Internet di maggiori informazioni sull'utilizzo dei fondi europei, l'identità dei beneficiari finali e i risultati delle procedure di appalto pubblico;

28. chiede che prima di qualsiasi ulteriore allargamento dell'UE venga effettuato un esame approfondito della situazione della corruzione nei paesi candidati, in particolare nel caso in cui dopo l'adesione diventino beneficiari netti del bilancio, al fine di evitare qualsiasi deriva e qualsiasi danno agli interessi finanziari dell'Unione da parte di un futuro Stato membro;

Minacce principali – conflitti di interessi

29. rileva, come emerge dalle attività di audit della Corte dei conti europea, che la principale fonte di informazioni sui conflitti di interessi è l'IMS e che la quantità e la qualità dei dati registrati nell'IMS variano da uno Stato membro all'altro; è consapevole del fatto che ad oggi gli Stati membri non hanno segnalato casi di conflitti di interessi rientranti in un più ampio caso di frode; osserva che fino alla fine del 2024 sono stati segnalati tramite l'IMS 418 casi relativi a conflitti di interessi (il 92 % dei quali riguardanti la coesione, il 3 % l'agricoltura e il 3 % la preadesione), per un valore di circa 159 milioni di EUR;

30. osserva che nel 2024 gli Stati membri si sono concentrati sulla prevenzione dei "conflitti di interessi" e che è stata comunicata l'adozione di 30 misure da parte di 16 Stati membri (Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Italia, Lituania, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia e Svezia); rileva che tali misure contro i conflitti di interessi riguardano la formazione e lo sviluppo di capacità, la gestione e la deterrenza, la trasparenza e il miglioramento della governance; osserva che tali misure pongono un forte accento sulla prevenzione e l'individuazione, suggerendo una transizione verso sistemi globali di gestione dei conflitti di interessi che utilizzano sia la sorveglianza umana che l'innovazione tecnologica per ridurre i rischi di frode;

31. rileva che la Corte dei conti ha individuato carenze nei sistemi di controllo nazionali concepiti per garantire il rispetto delle norme dell'UE, in particolare in materia di appalti pubblici e aiuti di Stato, il che aumenta il rischio di mancata individuazione dei conflitti di interessi; osserva che tali carenze riguardano il contenuto, la qualità, le tempistiche e la documentazione dei controlli;

32. ricorda che il meccanismo di condizionalità di bilancio istituito dal regolamento sulla condizionalità è uno strumento giuridicamente regolamentato atto a prevenire i rischi per il bilancio dell'Unione; osserva che la sua applicazione può tuttavia essere

giustificata solo in presenza di un nesso diretto, reale e dimostrato tra le carenze riscontrate e il pregiudizio arrecato agli interessi finanziari dell'Unione; esprime preoccupazione per il fatto che qualsiasi estensione del suo ambito di applicazione al di là di tale obiettivo di bilancio sarebbe contraria allo spirito dei trattati e al principio di proporzionalità; ricorda che la legittimità di tale meccanismo si basa su un'applicazione rigorosamente obiettiva, priva di qualsiasi considerazione di natura politica e rispettosa della parità di trattamento tra gli Stati membri;

Entrate

33. sottolinea che, in un momento in cui le istituzioni europee discutono periodicamente dell'introduzione di nuove risorse proprie, sarebbe invece opportuno accordare priorità al miglioramento dell'individuazione delle frodi attraverso controlli rafforzati, il che consentirebbe di recuperare i fondi legittimamente dovuti all'UE e attualmente persi;

34. sottolinea che l'IVA rimane una risorsa fondamentale per il bilancio dell'UE[24] e ribadisce la sua preoccupazione per gli ingenti danni finanziari derivanti dalle frodi transfrontaliere, comprese le frodi in materia di IVA, a causa del crescente coinvolgimento dei gruppi della criminalità organizzata; evidenzia che, alla fine del 2024, l'EPPO ha segnalato 767 indagini in corso aventi una dimensione transfrontaliera, delle quali 573 (il 74 %) riguardavano frodi relative alle entrate (416 erano legate a frodi in materia di IVA, 86 a frodi a danno del gettito non IVA e 71 a entrambi i tipi di frode); osserva che, secondo le stime, il danno finanziario totale ammontava a 13,6 miliardi di EUR, vale a dire l'87 % del danno finanziario connesso alle frodi transfrontaliere, con un notevole impatto negativo sui bilanci nazionali, sull'equità fiscale e sulla concorrenza leale; ritiene, tuttavia, che l'analisi e la quantificazione di tali fenomeni dovrebbero basarsi su dati omogenei e su norme di rendicontazione uniformi, tenendo conto del sistema delle risorse proprie dell'Unione;

35. osserva che nel 2024 la Commissione ha stimato l'ammanco di gettito IVA relativo al 2022 a 89,3 miliardi di EUR, vale a dire il 7,0 % del totale dell'IVA esigibile; ricorda che l'ammanco di gettito IVA misura la differenza tra il gettito IVA che verrebbe riscosso in caso di piena conformità e il gettito effettivamente riscosso e rammenta che il calcolo tiene conto non solo delle frodi, dell'evasione o di altri illeciti, ma anche dei casi di insolvenza e fallimento e degli errori amministrativi; sostiene, tuttavia, che le frodi in materia di IVA contribuiscono in modo significativo al mancato rispetto della normativa sull'IVA e ritiene che gli strumenti digitali e una cooperazione rafforzata tra le autorità fiscali nazionali e gli organi investigativi competenti dell'UE rappresentino mezzi efficaci per affrontare tale problema e dovrebbero essere incentivati e sviluppati; comprende, sulla base di tali dati, che il divario si è ridotto dal 2018, anno in cui, secondo le stime, ammontava a 121,2 miliardi di EUR, pari all'11,2 % dell'IVA totale dovuta;

36. constata la necessità di rafforzare la cooperazione operativa tra l'EPPO, l'OLAF, le autorità doganali e fiscali degli Stati membri e le autorità di contrasto europee;

[24] Nel sistema delle risorse proprie dell'UE, quella basata sull'IVA corrisponde a un'aliquota dello 0,3 % (ridotta allo 0,15 % per alcuni Stati membri) applicata alla base armonizzata dell'IVA di ciascuno Stato membro, la quale è livellata al 50 % del reddito nazionale lordo (RNL): solo tale percentuale (0,15-0,30 %) dell'IVA totale riscossa dagli Stati membri è trasferita al bilancio dell'Unione. Nel complesso, nell'ultimo bilancio dell'Unione la risorsa propria basata sull'IVA rappresentava tra il 10 e il 17 % circa del totale delle risorse proprie dell'UE.

sottolinea che le frodi doganali e in materia di IVA su larga scala emerse finora rivelano falle persistenti nella catena di controllo, dallo sdoganamento alla distribuzione delle merci nel mercato interno; ritiene che una sorveglianza più rigorosa delle importazioni ad alto rischio e un migliore scambio di dati in tempo reale siano condizioni essenziali per prevenire il ripetersi di frodi sistemiche di tale entità; osserva, in particolare, che molti porti in Europa sono luoghi vulnerabili che compromettono la tutela degli interessi finanziari dell'Unione e che è opportuno avviare un grande piano affinché tali punti di accesso siano più sicuri e meglio controllati, tenendo presente che, sebbene i mezzi utilizzati per monitorarli siano costosi, allo stesso tempo consentono di generare entrate supplementari, talvolta notevoli;

Spesa

37. sostiene che, nel valutare i modelli di erogazione della spesa dell'UE, si dovrebbe tenere conto dell'esposizione ai rischi di frode e di altri usi impropri; deplora il fatto che le osservazioni ripetutamente formulate dal Parlamento e dalla Corte dei conti europea, ispirate alla progettazione e all'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza, siano state trascurate nelle proposte relative ai futuri strumenti di finanziamento dell'UE, in particolare nel QFP post-2027; sottolinea che sono state individuate carenze nell'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza, tra cui rischi di frode e di duplicazione dei finanziamenti, una mancanza di trasparenza, un accesso ai dati limitato e una gestione generale opaca, e che da tali carenze si sarebbero dovuti trarre insegnamenti per i futuri quadri finanziari dell'UE; ribadisce la sua opposizione a qualsiasi riproduzione del modello del dispositivo per la ripresa e la resilienza nel suo assetto attuale e chiede che, per qualsiasi finanziamento basato sulle prestazioni, in futuro siano previsti garanzie, requisiti di trasparenza e meccanismi di prevenzione delle frodi nettamente più rigorosi, al fine di garantire la corretta gestione dei fondi dell'UE;

38. ribadisce la sua preoccupazione per l'impatto finanziario delle irregolarità individuate e segnalate nel settore dell'agricoltura e ricorda che, secondo la Corte dei conti europea, il settore dello sviluppo rurale è esposto a un rischio di errore più elevato rispetto a quello dei pagamenti diretti agli agricoltori; osserva inoltre che nel 2024 gli Stati membri hanno segnalato le prime irregolarità fraudolente relative alle spese nell'ambito dei rispettivi nuovi piani strategici della PAC e che circa il 25 % delle irregolarità fraudolente segnalate in quell'anno riguardava spese nell'ambito di tali piani, quasi tutte connesse a programmi per il clima e l'ambiente;

39. osserva che, per quanto riguarda le spese in regime di gestione diretta, nel 2024 la Commissione ha riferito di aver registrato nel sistema ABAC 1 040 voci di recupero classificate come irregolari, il cui totale ammonta a 135,39 milioni di EUR, e che 63 di queste sono state segnalate come fraudolente, per un importo totale di 62,44 milioni di EUR; constata che, in media, nel periodo 2020-2024, ogni anno 43 voci di recupero sono state classificate come irregolarità fraudolente e che il rapporto tra gli importi finanziari interessati da tali irregolarità e la spesa totale in regime di gestione diretta era molto basso (0,05 %); osserva che, nello stesso periodo, 4 692 voci di recupero sono state registrate come irregolarità non fraudolente, per un importo totale di recupero di 268,32 milioni di EUR, e che il rapporto tra gli importi finanziari interessati da tali irregolarità e la spesa totale in regime di gestione diretta era pari allo 0,15 %;

NextGenerationEU e il dispositivo per la ripresa e la resilienza

40. esprime preoccupazione per le conclusioni della Corte dei conti europea in base alle quali lo stock dei prestiti dell'UE è aumentato di oltre il 30 % nel 2024, come conseguenza diretta del ricorso ai mercati dei capitali per finanziare programmi su vasta scala quali SURE e NGEU; osserva che il totale del debito in essere dell'Unione potrebbe superare i 900 miliardi di EUR entro il 2027, un importo quasi 10 volte superiore al livello osservato nel 2020 prima della creazione di NGEU; constata l'assenza di una strategia di riduzione del debito chiara, prevedibile e credibile, sebbene la crescita rapida e continua del debito esponga il bilancio dell'UE a maggiori rischi per la sostenibilità, in particolare in un periodo caratterizzato da tassi di interesse elevati; sottolinea che il massiccio aumento dell'indebitamento dell'Unione limita automaticamente i margini di bilancio a disposizione nel QFP; invita la Commissione a presentare senza indugio una valutazione esaustiva della sostenibilità del debito dell'UE, comprensiva di scenari di gestione a medio e lungo termine, e a individuare le misure necessarie per garantire che l'andamento del debito non comprometta la stabilità di bilancio o la tutela degli interessi finanziari dell'UE; esorta la Commissione ad aumentare la trasparenza in merito alle emissioni, agli oneri finanziari e ai rischi associati, conformemente alle raccomandazioni della Corte dei conti europea;

41. constata che le relazioni presentano tuttora incoerenze, ad esempio per quanto concerne NGEU e il dispositivo per la ripresa e la resilienza, il che dimostra i limiti degli strumenti flessibili che la Commissione intende replicare, in relazione ai quali, secondo quanto riferito dall'EPPO, nel 2023 erano in corso numerose indagini (233) riguardanti i programmi per la ripresa e la resilienza, le cui perdite finanziarie stimate erano preoccupanti (1,86 miliardi di EUR); osserva che, alla fine del 2024, l'EPPO stava trattando 311 casi relativi a NGEU, di cui 307 riguardavano il dispositivo per la ripresa e la resilienza, un dato che corrisponde a circa il 17 % di tutte le indagini in corso sulle frodi in materia di spesa; osserva che, secondo l'EPPO, il danno stimato per gli interessi finanziari dell'Unione ammonta a 2,8 miliardi di EUR, cifra che corrisponde al 30 % del danno totale stimato derivante dalle frodi in materia di spesa (rispetto al 25 % nel 2023); sottolinea, tuttavia, che nella relazione PIF del 2023 i casi trattati dall'EPPO non sono stati inclusi nell'analisi delle frodi e delle irregolarità che incidono sulla spesa, a differenza di altre voci di spesa, e che nella relazione PIF del 2024 sono riportati dati diversi sulle indagini dell'EPPO relative al dispositivo per la ripresa e la resilienza (279 indagini anziché 307, per un danno totale stimato pari a 2,7 miliardi di EUR anziché 2,8 miliardi di EUR);

42. sottolinea che i pagamenti annuali delle sovvenzioni a titolo del dispositivo per la ripresa e la resilienza finanziate da NGEU hanno raggiunto solo la metà dell'importo previsto dalla Commissione nel giugno 2023 (96 miliardi di EUR); osserva che, al dicembre 2024, 15 Stati membri avevano presentato richieste di pagamento per un importo totale pari a 58,5 miliardi di EUR;

43. osserva che le sovvenzioni del dispositivo per la ripresa e la resilienza versate agli Stati membri nel 2024 ammontavano a 55 896 milioni di EUR, ossia più del resto della spesa in regime di gestione diretta (50 172 milioni di EUR) e che, nel complesso, 23 Stati membri hanno ricevuto sovvenzioni a titolo del dispositivo, come anche prestiti, che nel 2024 ammontavano a 29 446 milioni di EUR; osserva che la Germania ha ricevuto l'importo maggiore (13 milioni di EUR), seguita da Spagna e Francia (rispettivamente 10 926 milioni di EUR e 7 483 milioni di EUR) e che solo pochi paesi (Austria, Bulgaria, Lussemburgo e Svezia) non hanno ricevuto sovvenzioni;

44. sottolinea che la Commissione ha registrato nel sistema ABAC 1 040 voci di recupero classificate come irregolarità operative nell'ambito della gestione diretta della Commissione, per un importo di 135,39 milioni di EUR, e che 63 di queste sono state segnalate come frode, per un totale di 62,44 milioni di EUR, ma sottolinea che alla fine del 2024 non erano state segnalate irregolarità relative al dispositivo per la ripresa e la resilienza nel sistema ABAC; chiede alla Commissione di riferire in merito ai risultati dell'attuazione dell'allegato IV degli orientamenti sui piani per la ripresa e la resilienza[25] relativo alle riduzioni e ai recuperi nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza; sottolinea che, secondo i dati pubblicati nella relazione annuale 2024 dell'EPPO, alla fine del 2024 erano in corso 311 indagini relative a NGEU, tutte le quali, tranne quattro, riguardavano il dispositivo per la ripresa e la resilienza, un dato che corrisponde a circa il 17 % di tutte le indagini sulle frodi in materia di spesa; osserva che il danno stimato per gli interessi finanziari dell'Unione ammonta a 2,8 miliardi di EUR, vale a dire il 30 % del danno finanziario totale derivante dalle frodi in materia di spesa nell'UE-27 (rispetto al 25 % nel 2023);

45. sottolinea la necessità di una maggiore trasparenza nell'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza e ricorda che il "beneficiario finale" è l'"ultimo soggetto" che riceve fondi per attuare una misura nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza e, pertanto, le informazioni sul "beneficiario finale" devono essere messe a disposizione; deplora il fatto che gli Stati membri siano tenuti a pubblicare informazioni solo sui 100 beneficiari finali che ricevono gli importi più elevati, il che costituisce un limite arbitrario che impedisce di avere una visione della maggioranza effettiva dei beneficiari e dei potenziali rischi di frode, cattiva gestione o conflitti di interessi; evidenzia che, dall'esame delle prassi nazionali, emergono notevoli discrepanze nei metodi di comunicazione delle informazioni, in quanto alcuni Stati membri comunicano gli importi effettivamente erogati, altri gli importi semplicemente assegnati, mentre altri ancora si limitano a fornire dati parziali o combinati con finanziamenti nazionali, il che compromette la comparabilità, la leggibilità e l'affidabilità delle informazioni pubblicate;

46. ribadisce il suo invito alla Commissione a rafforzare i controlli sul rischio di duplicazione dei finanziamenti derivante dal finanziamento, a titolo sia del bilancio dell'UE che del dispositivo per la ripresa e la resilienza, di misure analoghe in settori analoghi, come le infrastrutture dei trasporti e dell'energia, rischio che può concretizzarsi in ragione della complementarità abituale tra il dispositivo e altri strumenti dell'UE; ricorda che il dispositivo per la ripresa e la resilienza non è collegato al rimborso dei costi effettivamente sostenuti, ma piuttosto premia il conseguimento di traguardi e obiettivi che avrebbero potuto essere interamente finanziati da fondi diversi dal dispositivo senza che ciò venisse constatato, dal momento che quest'ultimo non prevede alcun legame con il rimborso dei costi effettivamente sostenuti; ritiene che gli scambi di dati limitati e l'uso insufficiente di strumenti di estrazione dei dati come ARACHNE, unitamente alla mancanza di accesso diretto all'elenco completo dei beneficiari finali del dispositivo per la ripresa e la resilienza, aumentino il livello di rischio; accoglie con favore le precauzioni adottate da alcuni Stati membri per evitare di combinare il dispositivo per la ripresa e la resilienza con altri strumenti dell'UE al fine di attenuare il rischio di duplicazione dei finanziamenti;

[25] Comunicazione della Commissione, "Orientamenti sui piani per la ripresa e la resilienza" (C(2024)4618).

Dimensione esterna della tutela degli interessi finanziari dell'Unione

47. apprezza gli sforzi compiuti dall'Unione, su raccomandazione della Corte dei conti europea, al fine di garantire che le misure anticorruzione siano integrate negli strumenti di azione esterna dell'UE; raccomanda nuovamente di sospendere il sostegno al bilancio e di ritirare i fondi erogati ai paesi terzi, compresi i paesi candidati, nei quali è evidente che le autorità non intraprendono alcuna azione concreta per contrastare la corruzione diffusa, senza tuttavia compromettere il sostegno ai cittadini;

48. prende atto delle conclusioni della relazione speciale n. 15/2025 della Corte dei conti europea sugli aiuti umanitari dell'UE gestiti a distanza, nella quale la Corte riconosce che tale approccio gestionale offre un quadro utile per fornire assistenza vitale nelle zone di difficile accesso, ma che vi sono debolezze nel modo in cui tale approccio è stato concepito e attuato; osserva che la Commissione riconosce che la gestione a distanza è di per sé più rischiosa dell'attuazione diretta e che le frodi e il dirottamento degli aiuti figurano tra i principali rischi, poiché il fatto che le organizzazioni umanitarie e i donatori non siano in grado di monitorare l'azione sul campo aumenta il livello di rischio; osserva che la Commissione, al pari di tutti i donatori, dispone di un gruppo incaricato di trattare i casi sospetti di frode e uso improprio degli aiuti; sottolinea, tuttavia, che il suo registro dei rischi non tiene conto delle ripercussioni che la gestione a distanza può avere sulla probabilità e sull'impatto dei rischi non critici individuati, come il rischio di danno alla reputazione in caso di frode, uso improprio degli aiuti o mancato rispetto delle norme etiche; evidenzia, in particolare, che l'insufficiente integrazione dei rischi insiti nella gestione a distanza nella sua strategia di gestione, controllo e audit dei rischi può limitare la sua capacità di prevenire, individuare e gestire in maniera adeguata tali rischi, il che potrebbe danneggiare la sua reputazione in caso di frode e uso improprio degli aiuti; pone l'accento sul fatto che la strategia di controllo non prevede verifiche specifiche volte ad affrontare i rischi intrinseci della gestione a distanza e che non tiene conto dell'impatto di quest'ultima sulle attività di controllo relative alla lotta alle frodi o agli audit in loco; sottolinea che, di fatto, la strategia di audit della Commissione per il periodo 2021-2027, nella selezione basata sul rischio delle azioni da sottoporre ad audit, non attribuisce automaticamente una classificazione del rischio più elevata alle azioni gestite a distanza, nonostante le difficoltà specifiche cui devono far fronte; concorda con le raccomandazioni della Corte dei conti, pienamente accettate dalla Commissione, sulla necessità di migliorare l'approccio e gli orientamenti in materia di gestione a distanza, di rafforzare il processo di certificazione dei partner di organizzazioni non governative, di verificare le informazioni fornite dai partner e di rendere conto della gestione a distanza ai portatori di interessi; esorta la Commissione ad agire di conseguenza e ad attuare la raccomandazione della Corte dei conti europea, pienamente accettata;

°

° °

49. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

MOTIVAZIONE

La sana gestione delle risorse dell'Unione, per quanto riguarda sia le spese che le entrate, nonché la trasparenza e la tutela degli interessi finanziari dell'UE, dovrebbero essere elementi chiave delle politiche dell'UE, al fine di garantire la loro efficace attuazione, di assicurare che il denaro dei contribuenti sia utilizzato in modo adeguato ed efficace e di rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni europee;

Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea impone alla Commissione di elaborare una relazione annuale sulla tutela degli interessi finanziari dell'UE (relazione PIF). Tale relazione si basa sui dati forniti dagli Stati membri e illustra le misure adottate a livello europeo e nazionale per combattere le frodi a danno del bilancio dell'Unione.

Pur essendo uno strumento fondamentale per la trasparenza e l'assunzione di responsabilità, la relazione PIF non fornisce ancora un quadro esaustivo di un panorama sempre più complesso e in rapida evoluzione, in cui le sfide e i loro possibili impatti negativi rimangono considerevoli. In tale contesto, la relazione di iniziativa del Parlamento europeo si basa sull'analisi di un'ampia gamma di fonti di informazione e di relazioni elaborate da numerose istituzioni e autorità e mira a contribuire alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione stabilendo la direzione della politica antifrode e promuovendo in maniera più efficace azioni mirate.

Nella presente relazione di iniziativa si individuano le principali minacce e carenze del quadro attuale a livello dell'Unione e degli Stati membri, tra cui figurano la criminalità organizzata, la corruzione, i conflitti di interessi non segnalati e le frodi in materia di IVA. L'analisi evidenzia carenze nell'attuazione degli strumenti basati sulle prestazioni e delle azioni esterne e raccomanda di dedicare ulteriori sforzi e risorse adeguate alle principali componenti del ciclo antifrode: non solo le indagini e le azioni penali, ma in particolare l'individuazione e la prevenzione sono fasi cruciali, troppo spesso sottovalutate nella definizione delle strategie nazionali ed europee. Il persistere di una frammentazione legislativa e la carenza di finanziamenti alle autorità nazionali antifrode, unitamente alla crescente complessità dei sistemi fraudolenti transnazionali e dei flussi finanziari internazionali, rappresentano sfide che richiedono una maggiore cooperazione tra le autorità antifrode. Occorrono una maggiore trasparenza nella quotidianità, che vada oltre l'obbligo di presentare relazioni annuali, e migliori pratiche di comunicazione, anche per quanto riguarda il recupero. Dovrebbe essere ulteriormente perseguito lo sviluppo di nuove tecnologie, utilizzando strumenti informatici rafforzati, la digitalizzazione dei processi, l'interoperabilità delle banche dati e l'integrazione dell'intelligenza artificiale nei principali processi di controllo. Nella relazione di iniziativa si chiedono sforzi più tangibili e orientati ai risultati per garantire che le risorse dell'Unione siano utilizzate correttamente e che gli interessi finanziari siano salvaguardati a vantaggio di tutti i cittadini europei.